

77. Convenzione conchiusa li 22 marzo 1862 fra S.M. il Re d'Italia e la repubblica di San Marino e relativo protocollo in data 25 dello stesso mese [firmata a Torino il 22 marzo 1862].

Storia: questa convenzione è stata firmata a Torino il 22 marzo 1862, è stata ratificata dall'Italia in base al regio decreto 18 giugno 1862 n. 693, ed è entrata in vigore in Italia il 4 maggio 1862. La convenzione è stata sostituita dalla convenzione fra l'Italia e la repubblica di San Marino firmata a Firenze il 28 giugno 1860.

Paesi aderenti: Italia e San Marino.

Altre notizie: la lingua ufficiale è l'italiano; il testo qui pubblicato è ripreso da Raccolta degli atti del governo di S.M. il re di Sardegna, Tipografia Pignetti e Carena, 1862, 693; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

Avendo veduto ed esaminato la convenzione conchiusa fra noi e la Repubblica di San Marino, e sottoscritta dai rispettivi plenipotenziari in Torino addì ventidue del mese di marzo del corrente anno, la quale convenzione è del tenore seguente:

S.M. il Re d'Italia, volendo dare una testimonianza della particolare sua propensione e benevolenza verso la Repubblica di San Marino, ed annuire alle domande che le furono rassegnate da quei cittadini, concedendo ad essi alcune facilitazioni per la provvista di merci e generi e la somministrazione dei sali e del tabacco, non che regolare le relazioni amichevoli tra di loro esistenti;

E la Repubblica dal canto suo, riconoscendo alla Maestà del Re d'Italia per tali graziose concessioni, desiderando vivamente di consolidare viemmeglio le relazioni di buon vicinato e di amicizia, e di togliere le cagioni che potrebbero dar luogo a reclamo fra i due governi;

Hanno stabilito alcuni capi d'accordo per mezzo di appositi plenipotenziari, ai quale fine si sono eletti:

(i nomi sono qui omissi)

i quali dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri che furono riconosciuti regolari hanno concordato nelle seguenti stipulazioni:

26. La Repubblica, aderendo pienamente ai principii del Regno d'Italia rispetto ai diritti degli autori delle opere dell'ingegno e dell'arte, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni illecita riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno e dell'arte prodotte nel regno medesimo o nel medesimo protette.

(omissis)